



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BIELLA

Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica in persona del dott. Mauro Liberti in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il 20 ottobre 2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di *ex art. 702 bis c.p.c.* avente RG n. **404/2016** promosso da
con i procc. avv. A. Guariso e M. Lavanna

- ricorrente -

contro

INPS, con sede a Roma, in persona del Presidente *pro tempore*, con il proc. dom. avv.
G. Morreale

- convenuto -

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 6 settembre 2016, il ricorrente in epigrafe proponeva ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* avanti a questo Tribunale per:

pagina 1 di 5



- a) accertare il carattere discriminatorio della condotta dell'INPS, consistita nell'aver negato al ricorrente l'assegno di natalità *ex art. 1 c. 125 l. 190/2014*;
- b) ordinare all'INPS di cessare la condotta discriminatoria, riconoscendo il diritto all'assegno sin dal dovuto, con condanna al pagamento delle somme maturate e maturande;
- c) ordinare all'INPS di pubblicare il testo dell'ordinanza di accoglimento sulla home page del proprio sito.

Si costituiva l'INPS, eccependo l'inammissibilità della domanda e comunque contestandone la fondatezza.

Il Giudice si riservava la decisione.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

A tal proposito si osserva che:

- a) a mente dell'art. 1 c. 125 l. 190/2014 prevede che "al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o di adozione"; tale assegno "è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno [UE per i soggiornanti di lungo periodo *ex art. 9 d.lgs. 286/1998*], residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ... non superiore a 25.000 euro annui";

- b) il ricorrente, genitore di figlia nata nel corso del 2015, ha presentato all'INPS domanda per il riconoscimento della prestazione di cui all'art. 1 c. 125 l. 190/2014 (c.d. *bonus bebé*); l'INPS ha rigettato la domanda in quanto "non risulta in possesso di utile titolo di soggiorno";
- c) l'art. 12 dir. 2011/98/UE, non recepito nel nostro ordinamento nonostante l'emanazione del d.lgs. 40/2014 e la scadenza dei termini, stabilisce che i soggetti di cui all'art. 3 § 1 lett. b) e c) (cioè "i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento CE 1030/2002" e "i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale") "beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne ... e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004" (tra i quali certamente rientra la prestazione *ex art. 1 c. 125 l. 190/2014*, riconducibile alle "prestazioni familiari" di cui all'art. 3 c. 1 lett. j) reg. 883/04/CE);
- d) tale disposizione ha efficacia diretta nell'ordinamento interno, in quanto chiara e incondizionata (di immediata applicabilità); ne consegue che tutti gli organi dello Stato, comprese le PP.AA., hanno l'obbligo di applicarla direttamente e la disposizione nazionale contrastante, gerarchicamente subordinata, deve essere disapplicata;
- e) in particolare, l'art. 1 c. 125 l. 190/2014, nella parte in cui riconosce il c.d. *bonus bebé* ai figli di cittadini di stati extracomunitari permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo *ex art. 9 d.lgs. 286/1998* contrasta con quanto disposto dalla dir. 2011/98/UE, che riconosce la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro di soggiorno in materia di sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi "lavoratori" (secondo la definizione di cui art. 3 § 1 lett. b) e c);



- f) a tale riguardo, si ritiene che il ricorrente abbia sufficientemente documentato di essere in possesso di un permesso di soggiorno per motivi lavorativi e di essere alla ricerca di un'occupazione lavorativa stabile; la moglie del ricorrente ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi familiari; lo stesso, pertanto, rientra tra i soggetti *ex all'art. 3 § 1 lett. b) e c)* cui l'art. 12 garantisce la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale;
- g) l'obiezione sollevata dall'INPS in ordine alla mancata prova del suo regolare ingresso e soggiorno nel territorio nazionale, deve pertanto ritenersi superata dal documentato permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente in data 9.11.2015;
- h) del resto, non è contestato (e risulta comunque sufficientemente documentato) il possesso degli ulteriori presupposti per l'erogazione del sostegno richiesto.

Per questi motivi, il Tribunale ordina all'INPS di cessare la condotta discriminatoria, riconoscendo ai ricorrenti la prestazione richiesta dal dovuto, con condanna al pagamento delle somme non corrisposte (come calcolate dal ricorrente a pag. 16 del ricorso e non contestate dall'INPS), oltre agli accessori dal dovuto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate *ex d.m. 55/2014* come da dispositivo. Ciò appare allo stato sufficiente a indurre l'INPS a emendare la propria condotta per il futuro.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro: 1) ordina all'INPS di cessare la condotta discriminatoria, riconoscendo al ricorrente la prestazione richiesta dal dovuto, con condanna al pagamento delle somme non corrisposte, oltre agli accessori dal dovuto al saldo; 2) condanna l'INPS a pagare al ricorrente la somma di € 2.000,00, oltre a IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali.

di
lla
un
etti
ria
re
dal
il
ia,
al
del
ciò
il

Biella, 25 ottobre 2016

Il Giudice del Lavoro
Dott. Mauro Liberti



ia,
al
2)
, a

i 5





TRIBUNALE DI BIELLA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che
ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere
ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi
assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di
concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia analogica del corrispondente provvedimento in formato
digitale, estratta del fascicolo informatico e ad altra copia,
che si rilascia in formula esecutiva prima della registrazione
a richiesta dell'avv. A. Guzzo
nell'interesse del suo cliente.

Biella, li

10 MAG. 2017

IL FUNZIONARIO

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio

